



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Parma,

ARPAE

Struttura autorizzazioni e concessioni di Parma
Piazzale della Pace, 1

c.a. Dott.ssa Beatrice Anelli

43121 – PARMA

PEC:

aoopr@cert.arpa.emr.it

Prot. n.

Class. 34.43.04/3150/2022

All. -

Lettera inviata solo via E-MAIL
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 82/2005

Rif. nota prot. n. 139524 del 25.08.2022
(Sinadoc 23384/22 fasc. RER 1311/39/2022)
Ns. prot. n. 7765 del 26.08.2022

PR-BN/ 40

Oggetto: Comune di SORBOLO MEZZANI (PR)

L.R. 4/2018

Intervento: *Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 del progetto di impianto fotovoltaico "FV Sorbolo" nel Comune di Sorbolo Mezzani.*

Richiedente: *Sor solar di Sarsol srl & C.*

Ubicazione: *SP73 – Loc. Casaltone*

Parere

Con riferimento alla nota segnata a margine, vista la documentazione tecnica reperita sull'apposito portale regionale, visto gli esiti delle due sedute di conferenze di servizi tenute in data 3 e 31 agosto, visto altresì l'esito dell'incontro informale tenuto con il soggetto proponente in data 24 agosto, visto il D.Lgs. 42/2004 e smi, visto il DPCM 169/2019, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, riscontra quanto segue.

In merito al profilo paesaggistico delle opere, rilevata la presenza di aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del *Codice*, in virtù della presenza del Fiume Enza e del Cavo Gambalone Vivo, corsi d'acqua ricompresi nell'elenco regionale delle acque pubbliche, si ritiene che le opere previste, così come già evidenziato nelle sedute di conferenza di servizi in oggetto e altresì nel precedente analogo procedimento, presentino rilevanti impatti negativi rispetto al contesto paesaggistico vincolato.

In primo luogo si evidenzia come dall'analisi della documentazione tecnica, con particolare riferimento allo Studio preliminare di impatto ambientale e alla Relazione paesaggistica, emergano diversi elementi quantomeno contraddittori. In taluni passaggi, infatti, si nega l'esistenza dei vincoli, come ad esempio nel quadro di riferimento programmatico (*cf.* par. 4.6.1) del SIA o nel quadro di riferimento progettuale (*cf.* par. 5.5), mentre in altri, pur riconoscendone l'esistenza, se ne nega la valenza paesaggistica (*cf.* relazione paesaggistica). Nelle conclusioni riportate nelle integrazioni del 15.07.2022 (pp. 2-3), inoltre, si sostiene categoricamente come il progetto non abbia influenze nei confronti delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (*sic!*), salvo poi ritenere necessario l'inserimento di una fascia arborea/arbustiva di mitigazione in corrispondenza del piede dell'argine del fiume Enza, che tuttavia non trova alcun riscontro nel SIA, attestando il mancato aggiornamento dello stesso rispetto alla documentazione presentata nel precedente analogo procedimento.

A ulteriore testimonianza di quanto sopra evidenziato, si segnala come anche a fronte di altri vincoli, quali gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico individuati dal PTCP, questi presentino per il soggetto proponente una "perimetrazione inadatta", senza dunque fornire motivazioni adeguate circa la compatibilità dell'intervento proposto rispetto ai vincoli esistenti e soprattutto in rapporto alle relative normative.

Così come già chiarito nel corso dei lavori istruttori e nei relativi verbali, a cui si rimanda, la perimetrazione dei vincoli paesaggistici di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 142 del *Codice*, che di fatto si sovrappone per la quasi totalità sull'area oggetto di intervento, è chiara e inequivocabile, sebbene, beninteso, la presenza di tali ambiti tutelati non comporti un'aprioristica non modificabilità degli stessi, purché gli interventi in progetto siano correttamente inseriti all'interno del contesto paesaggistico.

Sorvolando sulle affermazioni contenute nella parte introduttiva della relazione paesaggistica, destituite di fondamento oltre che errate (si veda quanto già evidenziato nel verbale della seduta del 3 agosto circa il tema delle tutele art.142/art.136, comunque significative), tale documentazione non riconosce la valenza paesaggistica dei beni tutelati e soprattutto non ne valuta correttamente i relativi impatti che indubbiamente sarebbero generati a seguito della realizzazione dell'impianto e che avrebbero trovato riscontro anche grazie al ricorso di fotoinserimenti realistici con riprese da terra (ad esempio dalla strada provinciale e dal rilevato arginale), del tutto assenti nella documentazione pervenuta, sebbene previsti dal DPCM 12.12.2005.

Nel merito non si può negare come l'impianto in questione di complessivi 75.000 mq circa contraddistinto da pannelli di 2,6 metri di altezza massima, per estensione, colore, configurazione, pervasività e altezza non abbia rilevanti impatti sul paesaggio e affermare, al contrario, che proprio il paesaggio, seppur indirettamente così come riportato nella relazione paesaggistica, si gioverebbe di un simile intervento. Sono evidenti, infatti, le significative modifiche che la realizzazione del progetto apporterebbe allo skyline esistente, all'assetto percettivo, ai caratteri dell'area – che sebbene a destinazione industriale è al momento un'area verde parzialmente alberata – anche coloristici, all'assetto fondiario esistente. Il progetto in questione pare con ogni evidenza fortemente intrusivo e invasivo, inserendo nel contesto paesaggistico tutelato elementi estranei e incongrui, pervasivi e destrutturanti.

In merito al profilo archeologico, la relazione di valutazione del rischio archeologico ha evidenziato nell'area di indagine la presenza di sette rinvenimenti inquadrabili in un orizzonte cronologico che va dall'età del Bronzo a quella Romana, con particolare rischio per le cave d'argilla della Fornace ex Terzi, poste all'interno dell'areale in oggetto. Significative anche le persistenze della centuriazione ben visibili tutt'attorno alla zona interessata dai lavori. Alla luce di quanto enunciato, il rischio archeologico per la realizzazione del progetto si può definire medio-alto, per cui nell'eventuale fase esecutiva si renderà necessaria l'esecuzione di sondaggi preventivi in tutti i punti dove saranno previsti scavi, anche se di lieve entità, ad opera di archeologi professionisti sotto la direzione scientifica di quest'Ufficio. Il parere di competenza definitivo verrà formulato solo in seguito ai risultati di tali indagini preventive.

Tutto ciò premesso e considerato, visti anche i tentativi di mediazione esperiti risultati incompatibili con le legittime esigenze di sostenibilità economica del soggetto proponente, si ribadisce come la realizzazione dell'impianto fotovoltaico a terra in progetto presenti elevati e rilevanti impatti negativi sugli ambiti paesaggistici tutelati.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Maria Luisa Laddago

Firmato digitalmente da:

Maria Luisa Laddago

C=IT

O=MiC

Funzionario responsabile del procedimento e dell'istruttoria paesaggistica Arch. Cristian Prati

Tel. 0521-212335, e-mail: cristian.prati@cultura.gov.it

Funzionario responsabile dell'istruttoria archeologica Dott. Marco Podini

Tel. 0521-212347, e-mail: marco.podini@cultura.gov.it

Istruttoria consegnata il 02.09.2022



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

Data: 05/09/2022 11:36:11 PG/2022/0144378

PEO: sabap-pr@cultura.gov.it